



## **CORTE DEI CONTI**

Sezione Regionale di Controllo per la  
Calabria - Catanzaro -

CORTE DEI CONTI



0005597-30/10/2018-SC\_CAL-T81-P

All' **ORGANO** di **REVISIONE**  
del Comune di  
**88900 Crotona (KR)**

**OGGETTO:** Invio deliberazione n. 138/2018.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

**IL DIRETTORE** della **SEGRETERIA**

dott.ssa Elena **RUSSO**





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA**

**composta dai Magistrati**

Dott. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dott. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dott.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere (Relatore)
Dott.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario

**Nella Camera di Consiglio del giorno 29 ottobre 2018.**

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il “*Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO il regolamento n. 14/2000 sull’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO l’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria per il 2006), che ha introdotto l’obbligo, per gli organi di revisione degli enti locali, di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, così come modificato dal decreto legislativo n.126/2014;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n.174, convertito dalla legge 213/2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.22/SEZAUT/2016INPR adottata nell'adunanza del 30 marzo 2016 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione n. 48/2017 con cui la Sezione ha richiesto, rispettivamente all'Ente e all'Organo di revisione del Comune di Crotona (KR), ulteriori elementi a integrazione e chiarimento della documentazione acquisita in ordine al rendiconto della gestione 2015;

ESAMINATE le controdeduzioni dell'ente fornite con note prot. n. 35537 del 27/06/2017 (acquisita al prot. della Sezione n. 4422-04/07/2017), n. 35552 del 27/06/2017 (acquisita al prot. n. 4423-04/07/2017, n. 42680 del 01/08/2017 (acquisita al prot. n. 4643-02/08/2017) nonché la documentazione istruttoria allegata;

VISTA la deliberazione n. 89/2017 con cui la Sezione ha accertato, ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L. le irregolarità e criticità suscettibili di ripercussioni sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente;

ESAMINATA la nota n. 69776 del 19/12/2017 acquisita dalla Sezione al prot. n. 6246/2017 in risposta alla Delibera della Sezione n. 89/2017;

VISTA la deliberazione n. 108/2018 con cui la Sezione ha accertato le irregolarità e criticità suscettibili di ripercussioni sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente disponendo, ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L, la preclusione dei programmi di spesa finanziati con entrate da recupero evasione tributaria e sanzioni codice della strada, nonché la preclusione dei programmi di spesa non obbligatori;

ESAMINATA la nota n. 003785 del 14.06.2018 acquisita dalla Sezione al prot. n. 3991/2018 in risposta alla Delibera della Sezione n. 108/2018;

ESAMINATA la nota n. 40902 del 03.07.2018 acquisita dalla Sezione al prot. n. 4112/2018 in risposta alla Delibera della Sezione n. 108/2018;

ESAMINATA la nota n. 40907 del 03.07.2018 acquisita dalla Sezione al prot. n. 4113/2018 in risposta alla Delibera della Sezione n. 108/2018, uguale alla precedente 40902/2018;

VISTA l'ordinanza n. 25/2018 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;


UDITO il Relatore Cons. Silvia Scozzese

### **FATTO**

Il Comune di Crotone, al 01/01/2015, contava una popolazione di 61.103 abitanti e, a consuntivo 2015, ha conseguito accertamenti di competenza complessivi pari ad € 60.218.135,42 ed impegni di competenza totali pari ad € 49.548.259,33. Al 31.12.2016 e al 31.12.2017 gli accertamenti di competenza risultavano rispettivamente pari ad € 61.520.867,70 ed € 60.980.430,73, mentre, gli impegni della competenza risultano pari rispettivamente ad € 55.650.007,75 ed € 52.755.785,28.

Con la delibera 108 del 2018 questa Sezione aveva disposto di adottare le opportune misure correttive al fine di:

1. garantire la riscossione delle entrate proprie, e comunque una più corretta gestione delle attività inerenti al recupero dell'evasione tributaria, evitando ricadute negative sugli equilibri di competenza e di cassa;
2. ricostituire gli eventuali vincoli sul risultato di amministrazione in ordine alle spese dichiarate insussistenti in sede di riaccertamento straordinario, finanziate dalle risorse accertate derivanti in particolare dal recupero evasione ICI, Tarsu/Tares/Tari e sanzioni derivanti da violazione codice della strada;
3. prevedere specifici stanziamenti finalizzati e/o la costituzione di un fondo di garanzia destinati al finanziamento dei debiti fuori bilancio, evitando di utilizzare avanzo di amministrazione non sempre disponibile;
4. assicurare un monitoraggio costante della vertenzialità in essere e delle passività potenziali, al fine di predisporre i necessari accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio già a conoscenza dell'Ente, sì da non inficiare gli equilibri di bilancio;

- 
5. trasmettere relazione di dettaglio del contenzioso in essere, fornendo elenco delle vertenze, del valore delle posizioni e del rischio di soccombenza, determinato nei termini che seguono:
    - elevato (qualora si ritenga probabile che la domanda possa essere accolta integralmente o per oltre il 70% del valore della originaria richiesta);
    - possibile (qualora si ritenga probabile che la domanda possa essere accolta per un importo compreso tra il 30% ed il 70% del valore della originaria richiesta);
    - remoto (qualora si ritenga probabile che la domanda possa essere accolta integralmente o per meno del 30% del valore della originaria richiesta);
  6. provvedere alla corretta quantificazione dei fondi a destinazione vincolata, rappresentandone la consistenza finale a chiusura di ogni esercizio, e procedere altresì alla ricostituzione dei medesimi fondi afferenti sia alla gestione in conto capitale che a quella di parte corrente, nel rispetto dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000;
  7. fornire le motivazioni riguardo alle cancellazioni di residui passivi che risultano superiori rispetto agli omologhi residui attivi delle poste per "servizi conto terzi" (principio contabile n. 2, postulati 25 e 61).

Contestualmente, la Sezione ha disposto, ai sensi dell'art. 148 bis, co. 3, del TUEL la preclusione dei programmi di spesa finanziati con entrate da recupero evasione tributaria e sanzioni codice della strada allo stato non riscosse, nonché la "preclusione" dei programmi di spesa non obbligatori e ha demandato all'organo di revisione di relazionare sul blocco della spesa entro 60 giorni.

Di seguito vengono riportati partitamente i rilievi mossi dalla Sezione e le misure correttive poste in atto dal Comune di Crotona a seguito della richiamata deliberazione della Sezione n. 108/2018.

## **DIRITTO**

L'art. 1, comma 166, della Legge n. 266 del 23/12/2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'articolo 148 - bis del D.lgs. n. 267/2000 – introdotto nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 – prevede che *"le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti*

U

*dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".* Prosegue, poi, l'art. 148-bis prevedendo che, *"nell'ambito delle verifiche prima indicate, l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149 del 06/09/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000"*.

L'articolo 148 bis citato inoltre dispone la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

L'esame della Corte dei Conti è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Inoltre, si osserva che l'esercizio 2015 ha segnato un'importante tappa nella graduale entrata a regime del processo di armonizzazione contabile, introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Con le delibere della Sezione Autonomie n. 4, 31 e 32 del 2015 è stata sottolineata la centralità, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di un corretto riaccertamento straordinario per la conseguente determinazione del risultato di amministrazione ed in vista del controllo e del mantenimento degli equilibri della gestione in corso e di quelle future. E' stata, altresì, ribadita la necessità di un'attenta verifica di congruità della formazione del fondo pluriennale vincolato, che deve passare attraverso la dimostrazione documentale degli atti che supportano l'esistenza delle obbligazioni giuridiche perfezionate e dei conseguenti impegni e, soprattutto, delle relative coperture. Ciò per le evidenti ricadute che una corretta contabilizzazione di tale fondo produce sulla conservazione degli equilibri generali di competenza, sia ai fini della corretta applicazione del principio del pareggio di bilancio per il 2016 sia soprattutto al fine di garantire la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio dei singoli enti e dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. Inoltre, nelle medesime deliberazioni è stata sottolineata la rilevanza della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria. Correttezza la cui certificazione risulta affidata ai responsabili dell'acquisizione delle singole voci di entrata e la cui verifica spetta all'organo di revisione, in considerazione dei riflessi che può comportare per la sana gestione dell'ente. Con riferimento all'esercizio 2015, in forza di quanto disposto dall'art. 11, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 118/2011, gli enti locali non sperimentatori hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 ex D.P.R. n. 194/1996, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva.

Facendo applicazione dei predetti principi, nella fattispecie, si osserva che le criticità rilevate da questa Sezione, prima con la deliberazione n. 89/2017 e poi con la successiva deliberazione n. 108/2018 (punti 1 e 2 del dispositivo di quest'ultima delibera) non sono state rimosse, né è cambiata la modalità di impostazione della valutazione delle entrate; qui di seguito, infatti, verranno evidenziate le criticità.

#### **Prima criticità: Insufficiente recupero dell'evasione tributaria**

Il Comune di Crotone nel corso dei vari esercizi ha raggiunto gli equilibri di bilancio con l'apporto di entrate da recupero evasione tributaria di significativa entità, che risultano solo in parte

d

concretizzate in termini di cassa; in particolare, nel periodo 2012/2017, l'attività di recupero evasione tributaria del Comune di Crotona ha rilevato il seguente andamento:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE ACCERTAMENTI
<b>ACCERTAMENTI (a)</b>	<b>2.088.428,98</b>	<b>3.334.943,43</b>	<b>2.097.835,32</b>	<b>2.205.368,53</b>	<b>1.631.533,52</b>	<b>1.976.096,06</b>	<b>13.334.205,84</b>
di cui							
ICI/IMU	227.712,47	1.918.815,82	968.868,14	1.218.771,48	1.399.988,68	1.354.240,61	7.088.397,20
TARSU/TIA/TARES	1.860.716,51	955.111,61	983.668,18	787.343,05	231.544,84	147.956,45	4.966.340,64
COSAP/TOTSAP						267.662,00	267.662,00
altri tributi	-	461.016,00	145.299,00	199.254,00	-	206.237,00	1.011.806,00
<b>RISCOSSIONI C/COMPETENZA (b)</b>	<b>365.906,88</b>	<b>146.437,70</b>	<b>167.684,45</b>	<b>217.532,01</b>	<b>137.402,96</b>	<b>120.878,76</b>	<b>1.155.842,76</b>
%riscossione C = (b/a*100)	17,52	4,39	7,99	9,86	8,42	6,12	<b>8,67</b>
<b>RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE</b>	<b>1.722.522,10</b>	<b>3.188.505,73</b>	<b>1.930.150,87</b>	<b>1.987.836,52</b>	<b>1.494.130,56</b>	<b>1.855.217,30</b>	<b>12.178.363,08</b>

Dalla tabella che precede si evidenzia chiaramente la bassa attività di riscossione nella gestione di competenza di ciascun esercizio esaminato a fronte di accertamenti di consistente entità che hanno contribuito al raggiungimento degli equilibri di bilancio, nonché al rispetto dei vincoli di finanza pubblica; in particolare, tra il 2013 ed il 2017 la riscossione non supera mai il 10 per cento delle entrate accertate; al riguardo si osserva, inoltre, che la costituzione di un consistente fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), a differenza di quanto affermato dal Comune, non risolve il problema circa l'incapacità dell'Ente di adottare misure idonee a concretizzare in termini di cassa le entrate da recupero evasione tributaria; pertanto, nel caso in esame la grande distanza tra i valori della riscossione e dell'accertamento rende necessaria la revisione della fase di accertamento delle entrate.

Inoltre, al 31.12.2014, prima del riaccertamento straordinario, risultano ancora da incassare € 2.410.082,50 di cui € 1.188.539,11 per "recupero evasione I.M.U. - I.C.I." (cap. E. 85) ed € 1.221.543,39 per "recupero evasione TARSU" (cap. E. 218). La Sezione ha attualizzato i dati da recupero evasione tributaria alla data dell'ultimo rendiconto approvato 31.12.2017, considerando, inoltre, che, dalla Relazione dell'Organo di Revisione al rendiconto 2017, emerge che la movimentazione delle somme derivante dal recupero evasione 2017 non registra alcun miglioramento rispetto agli esercizi precedenti; infatti, nel prospetto di seguito riportato, vengono esposte le movimentazioni dei residui attivi per recupero evasione tributaria nel corso dell'esercizio 2017:

<b>RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA</b>					
<b>Movimentazione delle somme rimaste da riscuotere alla data del 31/12/2017</b>					
Residui attivi al 01/01/2017	Riscossioni in c/residui	Residui eliminati	Residui rimasti da riscuotere al 31/12/2017	Residui della competenza	Residui da riportare al 31/12/2017
(a)	(b)	(c)	d = (a-b-c)	(e)	f = (d + e)
5.765.969,82	612.318,70	40.221,77	5.113.429,35	1.299.467,69	6.412.897,04



4

Come si può notare dalla tabella che precede, la massa residuale attiva finale evidenzia un incremento rispetto a quella iniziale, confermando ancora una volta l'incapacità dell'Ente di riscuotere i crediti di che trattasi con conseguente sovrastima delle entrate. Tale criticità viene confermata anche dall'Organo di Revisione sul proprio parere al rendiconto 2017, laddove testualmente asserisce: *“in merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che non sono stati conseguiti i risultati attesi...”*.

Ciò premesso, di particolare significatività appare l'incidenza percentuale dei proventi TARSU/TARI, rimasti da riscuotere in ogni esercizio, che nel 2017, incidono sulla massa residuale attiva finale del titolo I per il 64% circa.

Ciò significa che le entrate inerenti al servizio di gestione dei rifiuti risultano sovrastimate ovvero che i pagamenti relativi al servizio TARI sono stati effettuati con fondi di cassa a destinazione vincolata, in assenza dei residui passivi di pari importo.

Di seguito si riporta una tabella dimostrativa dell'andamento delle somme rimaste da riscuotere per il servizio di smaltimento rifiuti, per il periodo 2014/2017, nonché quella relativa alle spese rimaste da pagare per lo stesso periodo di riferimento inerenti lo stesso servizio:

ANDAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI FINALI DELL'ULTIMO QUADRIENNIO 2014-2017				
	2014	2015	2016	2017
Titolo I	23.905.748,81	26.926.022,24	31.189.496,43	35.228.677,39
di cui				
TARSU	17.170.624,74	16.293.126,72	19.852.366,89	22.501.198,99
incidenza % risorsa TARSU	71,83	60,51	63,65	63,87
Titolo III	6.286.035,56	3.699.169,77	4.190.911,61	3.383.304,46
di cui				
Sanzioni C.d.S	2.165.006,75	2.350.281,39	2.957.818,62	2.173.095,17
incidenza % sanzioni C.d.S	34,44	63,54	70,58	64,23

ANDAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI FINALI DELL'ULTIMO QUADRIENNIO 2014-2017				
	2014	2015	2016	2017
Titolo I	19.331.212,91	9.158.904,21	7.394.385,29	8.859.162,31
di cui				
TARSU	3.977.409,29	1.248.627,49	912.096,92	1.127.587,83
incidenza % risorsa TARSU	20,58	13,63	12,33	12,73

\*Fonte: Pareri del Collegio dei Revisori, Questionari, Bilanci, Finanza Locale

Dall'esame dei dati, si evidenzia che le somme rimaste da riscuotere per il servizio TARI al 31.12.2017 ammontano ad € 22.501.198,99, mentre, le correlate somme ancora da pagare alla medesima data assommano ad € 1.127.587,83, con un differenziale positivo tra entrate e spese

finali pari a € 21.373.611,16. Inoltre, nel periodo 2014/2017 in vigore della normativa TARI (L. n. 147/2013), si registrano accertamenti della competenza superiori rispetto agli impegni di competenza per il servizio di smaltimento rifiuti, il quale denoterebbe la maggiore imposizione a carico dei cittadini contribuenti rispetto alle spese che l'Ente sostiene per effettuare il servizio, le cui eccedenze dovrebbero essere rimborsate.

Questi dati, in termini di competenza, evidenziano una eccedenza delle entrate rispetto alle spese per il servizio di smaltimento rifiuti, fuori dalle disposizioni in materia, che vincolano i proventi della tariffa al finanziamento del servizio. In realtà la scarsa capacità di riscossione fa lievitare la massa residuale attiva da riportare, generando alti appostamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. E' evidente la distanza tra la esposizione contabile, in termini di valori e la realtà economico finanziaria. Tale distanza non può essere strutturale, ma deve essere corretta per salvaguardare gli equilibri di bilancio dell'ente presenti e futuri.

**Seconda criticità: Insufficiente riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni codice della strada**

Anche dall'analisi dell'andamento delle entrate per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni codice della strada si registra una bassa capacità di riscossione, mediamente inferiore al 30 per cento dell'accertato, come mostrato nella tabella che segue.

DATI DA RENDICONTO							
	esercizio 2012	esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015	esercizio 2016	esercizio 2017	TOTALE
ACCERTAMENTI C/COMPETANZA	654.527,88	1.101.416,49	948.634,32	590.192,29	1.138.210,91	1.034.937,20	5.467.919,09
RISCOSSIONI C/COMPETANZA	365.906,88	351.409,57	263.229,83		389.121,87	253.495,32	1.623.163,47
% riscossione	55,90	31,91	27,75	-	34,19	24,49	29,69

La tabella che segue mostra le medesime difficoltà anche per la riscossione dei residui:

ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA							
	esercizi precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	Totale residui conservati al 31/12/2016
Residui iniziali	2.522.107,76	1.324.193,33	1.445.798,81	1.678.446,30	2.189.867,46	2.350.281,38	3.488.492,29
Riscosso c/residui al 31/12	206.457,72	122.906,09	116.489,43	173.983,33	185.936,91	141.545,54	530.667,41
% di riscossione	8,19	9,28	8,06	10,37	8,49	6,02	15,21

Fonte: Questionario redatto dall'Organo di Revisione

L'analisi conferma un andamento negativo delle riscossioni in conto residui per violazioni al codice della strada fino all'esercizio 2016, analogamente a quanto già rilevato per i proventi da

recupero evasione tributaria. confermando l'inattendibilità delle precitate entrate riportate nelle scritture contabili.

Tale andamento negativo, viene confermato anche per l'esercizio 2017, laddove a fronte di residui attivi iniziali all'01/01/2017, pari a €. 2.957.824,88 (3.488.492,29-530.667,61=2.957.824,88), le riscossioni sono state pari a €. 282.618,77, mentre la movimentazione più consistente ha riguardato le eliminazioni di residui attivi pari a €. 1.280.200,19. Di conseguenza, i residui attivi da riportare al 31/12/2017 risultano pari a €. 2.176.447,80, di cui € 781.441,88 formati nella competenza ed € 1.395.005,92 proveniente dalla gestione dei residui, per come rinvenibili dall'ultimo rendiconto approvato. Di seguito si riporta la tabella dimostrativa dell'andamento della gestione delle sanzioni per violazione codice della strada nell'esercizio 2017:

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA					
Movimentazione delle somme rimaste da riscuotere alla data del 31/12/2017					
Residui attivi al 01/01/2017	Riscossioni in c/residui	Residui eliminati	Residui rimasti dal riscuotere al 31/12/2017	Residui della competenza	Residui da riportare al 31/12/2017
(a)	(b)	(c)	d = (a-b-c)	(e)	f = (d + e)
2.957.824,88	282.618,77	1.280.200,19	1.395.005,92	781.441,88	2.176.447,80

In particolare, i residui della competenza di € 781.441,88 derivano dalla differenza tra gli accertamenti di competenza pari ad € 1.034.937,20 e i relativi incassi di € 253.495,32, confermando quanto detto in precedenza circa la scarsa attività di riscossione.

Al riguardo, il Collegio dei Revisori, nel parere espresso sul rendiconto della gestione 2017, afferma *“per quanto riguarda le sanzioni al codice della strada, vista la bassissima percentuale di riscossione non vi è corrispondente impegno di spesa e l'importo confluisce nel fondo crediti di dubbia esigibilità”*.

Pertanto, nel caso di specie, la dichiarata assenza dei correlati impegni di spesa agli accertamenti da proventi da sanzioni amministrative del codice della strada, ha migliorato sì i saldi di parte corrente, con riflessi positivi sul risultato di amministrazione, ma configura una violazione delle finalità previste dall'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992, (codice della strada) oltre ad essere foriero di violazione del rispetto del patto di stabilità interno e/o pareggio di bilancio.

Tantomeno il mancato impegno nella parte spesa sostituito da un cospicuo accantonamento a FCDE può essere considerato come giustificativo di una regolare gestione dell'entrata in esame, in quanto il FCDE viene posto a garanzia della difficile esazione dell'entrata e non anche delle spese che i predetti proventi sono tenuti per legge a finanziare. Ricordiamo ancora, che tale fondo obbligatorio assume le caratteristiche di un fondo rischi, finalizzato a evitare squilibri gestionali derivanti dal finanziamento di spese esigibili con entrate di cui non è certa la riscossione.

Inoltre, da un riscontro dalla documentazione in atti (riaccertamento straordinario dei residui e riaccertamento ordinario dei residui) emerge che l'eliminazione dei residui passivi, relativi agli interventi previsti dal codice della strada (art. 208 del D. Lgs. n. 192/2009), non sono correlati ad alcuna eliminazione nella parte attiva, migliorando fittiziamente il risultato di amministrazione. A tal proposito, quanto affermato dall'Ente con la nota di risposta alla Delibera n. 108/2018 non risulta conferente con quanto rilevato da questa Sezione, in quanto genericamente afferma *che "nel risultato di amministrazione alla data dell'01/01/2015 è presente l'importo di € 2.286.713,27 a titolo di vincoli derivanti da trasferimenti ove sono confluiti parte dei residui passivi eliminati finanziati da proventi del C.d.S."*. Quindi, non viene fornita alcuna spiegazione su quanto effettivamente confluì nella parte vincolata del risultato di amministrazione all'01.01.2015. Peraltro, nella parte inerente ai rilievi sul rendiconto 2017, il Collegio dei Revisori attesta che *"la parte vincolata del (50%) risulta destinata in realtà per una percentuale significativamente più bassa"*, confermando l'irregolare gestione delle spese finanziate da proventi per sanzioni per violazione codice della strada.

A tutto ciò va aggiunto, che, da una verifica sui dati del riaccertamento straordinario dei residui, sempre con riguardo alle spese finanziate dalle precitate entrate, si rileva che le maggiori eliminazioni di residui passivi hanno riguardato proprio le spese destinate alle finalità di cui all'art. 208 D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i..

Tale modus operandi non rispetta i vigenti vincoli relativi alle percentuali di destinazione delle entrate da sanzioni violazioni codice della strada, atteso che la ripartizione dei predetti proventi tra le varie finalità deve essere rispettata anche in termini di cassa, quindi, non solo in fase di previsione e di accertamento.

Tutto quanto sopra esposto è confermato dal Comune che, con la nota di risposta alla delibera della Sezione n. 108/2018, laddove testualmente riporta: *"per quanto riguarda la consistenza finale a chiusura di ogni esercizio, l'importo di quota destinata a investimenti è rimasto invariato dal 2015 in poi, ossia è stato confermato l'importo di € 1.405.657,47 anche nei rendiconti 2016 e 2017, poiché non è stato fatto alcun utilizzo di dette somme nei bilanci di previsione in virtù della scarsa riscossione dei correlati residui attivi. Si precisa altresì, che le somme confluite all'interno di detta voce sono tutte derivanti da eliminazione di residui passivi in conto capitale"*; viene confermata la circostanza che le esigue riscossioni realizzate vengono utilizzate per il finanziamento delle spese correnti non finalizzate (funzionamento) alle finalità del Codice della Strada. Quanto alla parte di entrata destinata alle finalità del Codice della Strada (art. 208 D.Lgs. n. 285/92) le corrispondenti somme vengono mantenute in parte a residuo passivo ed in parte dichiarate economie di bilancio e fatte

confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato, traducendosi in interventi solo formalmente destinati alle finalità del Codice della Strada, ma che in realtà non vengono impiegate per le finalità proprie per carenza di liquidità e/o mancata programmazione degli interventi.

Pertanto, la Sezione conferma le irregolarità nella gestione dei proventi per sanzioni violazioni codice della strada, sia nella fase accertativa che nella fase di spesa per le ragioni sopraesposte.

**Terza criticità: violazione delle norme contabili nella determinazione del risultato di amministrazione**

Per le spese finanziate da proventi derivanti da concessioni edilizie, entrate da sanatoria edilizia e proventi da royalties che, in sede di riaccertamento straordinario, vengono cancellate e dichiarate economie di bilancio, non è stata fornita alcuna evidenziazione nella parte vincolata del risultato di amministrazione.

Inoltre, la parte vincolata del risultato di amministrazione all'01.01.2015 ammontava ad € 2.700.354,04, di cui € 318.364,12 derivanti da vincoli da leggi e principi contabili, € 85.276,65 da vincoli derivanti da contrazioni di mutui, € 10.000,00 vincoli formalmente attribuiti dall'Ente ed € 2.286.713,27 da vincoli derivanti da trasferimenti. Quest'ultimo importo sarebbe in parte (a dire dell'Ente) finanziato da economie di bilancio finalizzate alle finalità del codice della strada. Alla data dell'01.01.2015, per come dichiarato dall'Ente tali economie di bilancio ammontavano in €. 1.795.111,42.

Alla stessa data, risultano eliminati residui passivi in conto capitale di remota provenienza per l'importo di € 2.107.674,00, di cui € 962.943,38, per contributi derivanti da concessioni edilizie, € 217.458,99, da sanzioni per abusivismo edilizio e € 927.271,63 da trasferimenti regionali da royalties, senza alcuna eliminazione della corrispondente entrata (residui attivi).

Pertanto, le predette economie dovevano confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione all'01/01/2015 che, di fatto, risulta incapiente.

Ancora, quanto alle maggiori eliminazioni di residui passivi rispetto agli attivi per ICI e Tarsu/Tares/Tari, l'Ente si è limitato a specificare che i residui attivi sono stati eliminati € 191.510,78 per ICI ed € 482.074,92 per TARSU, mentre, quelli passivi di € 257.912,37 per aggio e riscossione ICI ed € 542.730,42 aggio e spese di riscossione TARSU, dichiarando altresì che le eliminazioni delle spese non è stata così consistente rispetto a quelle delle entrate.

La procedura descritta dall'Ente non risulta coerente con i principi contabili vigenti, in particolare con quello della competenza finanziaria, mostrando evidenza della incertezza contabile nel processo di revisione dei residui. Ciò in quanto le eliminazioni dei predetti residui

passivi si riferiscono ad annualità diverse rispetto a quelle delle entrate, e quindi, non sussiste omogeneità temporale dei dati indicati. L'Ente ha genericamente eliminato entrate e spese non correlate e non equivalenti tra di loro. Le eliminazioni dei residui passivi in misura maggiore di quelli attivi, potrebbero innescare la formazione di debiti fuori bilancio, in assenza di apposito vincolo o accantonamento.

In conclusione sul punto, a seguito dell'esame della documentazione in atti e delle risposte fornite dal Comune di Crotona, si conferma la rilevata insufficiente capacità di riscossione delle entrate, che si attesta mediamente a percentuali inferiori al 10% annuo.

Si rileva poi la inattendibilità di parte dei residui attivi esposti, a causa della mancata corrispondente eliminazione dei residui attivi correlati a residui passivi cancellati.

Si registra infine, conseguentemente, la sovrastima delle entrate, in ragione della non spiegata distanza tra le entrate accertate e le entrate riscosse, che si presenta come elemento strutturale del bilancio. Il principio della competenza finanziaria, fulcro dei principi contabili vigenti e della garanzia degli equilibri di bilancio, impone che le entrate vengano imputate all'esercizio in cui vengono a scadenza, cioè quando si realizzeranno. Nel caso in esame, evidentemente, risulta carente la verifica della reale esigibilità delle entrate accertate, che pone in contrasto le scritture contabili anche con il principio di attendibilità e veridicità delle scritture contabili.

**Quarta criticità : insufficiente e indimostrato adempimento delle misure correttive di cui ai punti 3, 4 e 5 del dispositivo della richiamata Delibera n. 108/2018**

Con riguardo alle misure correttive di cui ai punti 3, 4 e 5 del dispositivo della richiamata Delibera n. 108/2018, la Sezione nel prendere atto di quanto affermato dall'Ente in ordine alle passività potenziali, quantificate in € 23.881.275,05, rileva la incompletezza delle informazioni di base, in quanto per alcune voci il valore della domanda risulta "indeterminato", mentre per altre non risulta alcuna specifica (cfr. Relazione di dettaglio del Segretario Comunale prot. n. 37085 del 14.06.2018). Quindi il valore comunicato non sembra rappresentare in maniera completa il debito potenziale.

Inoltre, è stato dichiarato dal Comune che del contenzioso quantificato in € 23.881.275,05 "*provvederà ad accantonare l'importo complessivo di € 11.546.264,34*". Quest'ultimo importo verrebbe ridotto in € 8.740.812,74, in quanto decurtato dell'importo di € 2.073.451,62 accantonato nel risultato di amministrazione 2017 e dell'importo di € 750.000,00 accantonato nel bilancio previsione del triennio 2018/2020 (di cui € 300.000,00 nel 2018, € 300.000,00 nel 2019 ed € 150.000,00 nel 2020).

✓

L'accantonamento quantificato dall'Ente nella misura di € 11.564.264,34 non garantisce quindi neanche il 50% del totale del contenzioso dichiarato (€ 23.881.275,05) e non risulta neanche capiente di quelle passività che il Comune definisce con alto rischio di soccombenza e pari ad € 15.169.351,65.

Pertanto, in virtù di quanto ad oggi dichiarato dall'Ente, le somme accantonate sia in sede di riaccertamento straordinario dei residui che nei rendiconti 2015-2016-2017 risultano non congrue, come si può evincere dalla tabella di seguito riportata:

ANDAMENTO ACCANTONAMENTO A FONDO CONTENZIOSO/RISCHI NEL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2017			
01/01/2015	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Riaccertamento straordinario			
800.000,00	1.806.451,62	2.206.451,62	2.073.451,62

Di conseguenza, anche la parte disponibile dei risultati di amministrazione (dopo gli accantonamenti, i vincoli e la parte destinata agli investimenti) risulta sottostimata per la presenza di rischio di soccombenza, che per come comunicato dall'Ente, ammonta ad € 23.881.275,05.

L'ente ipotizza possibili *futuri* rimedi, che allo stato degli atti la Sezione non può valutare in quanto ipotetici e non realizzati.

**Quinta criticità: Sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere dopo la chiusura dell'esercizio e prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio a cui si riferisce la gestione**

Dalla Relazione del Collegio dei Revisori relativa al rendiconto 2017, si evince che il Comune di Crotona nell'ultimo triennio ha riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio per importo di significativa entità come già esplicitato nella precedente delibera della Sezione n.108/2018. Dalla medesima relazione, emerge che dopo la chiusura dell'esercizio 2017 ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati riconosciuti e finanziati debiti per € 1.203.247,64, e sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per € 321.492,36.

A tal proposito, la Sezione rileva che tale condotta da parte dell'Ente risulta reiterata nel tempo, in quanto anche negli esercizi precedenti risultavano debiti fuori bilancio da riconoscere dopo la chiusura dell'esercizio e prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio a cui si riferisce la gestione. Questa pratica contabile può minare la reale consistenza del pareggio di bilancio, e rischia di generare un risultato di amministrazione che non rispecchia la reale situazione finanziaria dell'Ente.

**Sesta criticità: insufficiente e indimostrato adempimento della misura correttive di cui al punti 6 del dispositivo della richiamata Delibera n. 108/2018 in relazione ai fondi a destinazione vincolata**

Con Delibera n. 108/2018, punto 6 delle misure correttive, la Sezione disponeva che l'Ente provvedesse alla corretta quantificazione dei fondi a destinazione vincolata, rappresentandone la consistenza finale a chiusura di ogni esercizio, e procedendo altresì alla ricostituzione degli stessi, sia in relazione alla gestione in conto capitale che a quella di parte corrente, nel rispetto dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sul punto l'Ente non ha fornito alcuna precisazione circa il rilevato utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti. Dagli atti in possesso alla Sezione emerge che il Comune di Crotone presentava un fondo cassa finale pari ad € 10.318.496,40, di cui fondi liberi € 3.522.935,19 e fondi vincolati € 7.050.626,73. La Sezione ritiene che i fondi vincolati della giacenza di cassa al 31/12/2014 non risultano correttamente quantificati, atteso che, dalla disamina dell'andamento dei residui attivi e passivi, rispettivamente del Titolo IV e V per le entrate al netto delle anticipazione di tesoreria e del Titolo II della spesa, farebbero emergere una diversa consistenza della giacenza di cassa vincolata sempre al 31/12/2014, in quanto i predetti residui attivi ammontano a complessivi € 44.325.857,01, mentre, i residui passivi assommano ad € 62.247.648,60 con un differenziale di € 17.921.791,59. Pertanto, tale differenziale dovrebbe trovare evidenza nella giacenza di cassa vincolata al termine dell'esercizio 2014. Tenuto conto che il fondo cassa complessivo dell'Ente al 31.12.2014, per come determinato e distinto in fondi liberi e vincolati, non risulta capiente del precitato differenziale di € 17.921.791,59, evidenziando con ciò l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per finanziare spese correnti e non ricostituite (art. 195 TUEL). Tale sunto risulta ancor più avvalorato, per come esposto al punto 1 della presente, laddove si evidenziava che il Comune di Crotone ha effettuato maggiori pagamenti rispetto alle riscossioni per il servizio di smaltimento rifiuti al 31.12.2014, i cui residui attivi ancora da riscuotere assommavano in € 17.170.624,74, mentre, quelli passivi ancora da pagare ammontavano solamente ad € 2.595.249,67.

Inoltre, la Sezione rileva che la giacenza di cassa vincolata determinata dall'Ente passa da € 7.050.626,73 al 31.12.2014 ad € 6.003.938,22 al 01.01.2015, sebbene il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria al punto 10.6, stabilisce che:

*“...L'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui*



*attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data*". L'evoluzione del fondo di cassa finale vincolata si attesta in € 4.280.322,71 al 31.12.2016 ed € 4.111.788,49 al 31.12.2017, confermando un decremento progressivo.

Quindi, la Sezione conferma la non corretta determinazione della giacenza di cassa vincolata disponendo che l'Ente dovrà provvedere alla puntuale e integrale ricostituzione della predetta giacenza vincolata in sede di rendiconto della gestione 2018.

**Settima criticità: insufficiente e indimostrato adempimento della misura correttive di cui al punti 7 del dispositivo della richiamata Delibera n. 108/2018 in relazione ai servizi in conto terzi.**

La Sezione, nella citata delibera n. 108/2018, aveva chiesto all'Ente le motivazioni delle maggiori cancellazioni di residui passivi (€ 289.436,49), rispetto agli omologhi residui attivi (€ 870,02) delle poste per "servizi c/terzi" per l'esercizio 2015. (punto 7)

Sul punto l'Ente ha comunicato che la cancellazione dei residui passivi in argomento è intervenuta in due momenti distinti: in sede di riaccertamento straordinario e di riaccertamento ordinario.

La cancellazione dei residui passivi per servizi c/terzi ha riguardato:

- depositi cauzionali incassati in esercizi ante 2006 e non più dovuti, pari ad €. 203.932,03;
- assegni circolari per beneficiari irreperibili relativi agli anni 2004 e 2007, per €. 61.690,35;
- impegni relativi a spese per elezioni (regionali e Europee) pari ad €. 21.991,76, per i quali i relativi accertamenti sono stati cancellati in sede di riaccertamento ordinario nel rendiconto 2017;
- altre spese per servizi conto terzi per entrate incassate in esercizi precedenti e non più dovuti, pari ad €. 1.822,35.

Sul punto la Sezione rileva la violazione del principio contabile n. 2 per gli enti locali gestione nel sistema del bilancio (testo approvato dall'Osservatorio – 2009), punto 25 e 61, atteso che il Comune (come affermato nella nota di risposta alla deliberazione della Sezione n. 108/2018), ha eliminati residui passivi afferenti ai servizi c/terzi senza l'eliminazione dei correlati residui attivi. In particolare, a fronte di residui passivi (€. 21.991,76) dichiarati insussistenti nell'esercizio 2015, mentre, il correlato accertamento è stato eliminato in sede di rendiconto della gestione 2017 secondo quanto dichiarato dall'Ente. Quanto ai depositi cauzionali incassati negli esercizi 2006 (€. 203.932,03), il correlato impegno è stato dichiarato insussistente nell'esercizio 2015. Allo stesso modo dicasi per gli assegni circolari per beneficiari irreperibili relativi agli anni 2004 e 2007 per € 61.690,35 e per le entrate incassate in esercizi precedente e non più dovuti di € 1.822,35.

U

Dunque, alla luce delle irregolarità contabili inerenti le movimentazioni dei servizi conto terzi, la Sezione rileva che il risultato di amministrazione al 31/12/2015 risulta sovrastimato per l'importo di € 288.566,47 (€ 289.436,49 - € 870,02) oltre alle ragioni esposte in precedenza, conseguentemente anche quelli degli esercizi 2016 e 2017 non sono stati correttamente determinati. Infatti, a fronte delle eliminazioni di residui passivi nell'esercizio 2015, alcuni residui attivi risultavano già incassati nell'esercizio 2006, mentre, altri sono stati eliminati in esercizi successivi all'esercizio 2015.

**Ottava criticità: sottostima degli accantonamenti per fondo rischi società partecipate**

In riferimento alla riconciliazione di debiti e crediti tra l'Ente e le società partecipate, ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. n. 118/2011, viene trasmesso a questa Sezione il verbale del Collegio dei Revisori n. 55 del 09.05.2018. Dall'esame di tale documento unitamente a quanto dichiarato dal medesimo Organo di Revisione nel parere al rendiconto 2017, la Sezione rileva che per la maggior numero di società partecipate non è presente alcuna comunicazione societaria della verifica dei crediti e debiti reciproci.

Per le società Akrea S.p.A e Crotone Sviluppo (quota di partecipazione 100%), risulta effettuata la verifica dei debiti e crediti reciproci. Per quanto riguarda la società Akrea S.p.A le risultanze contabili del Comune hanno evidenziati crediti verso la società di € 97.340,20, mentre, i debiti del Comune verso la società ammontano in complessivi € 822.985,91 di cui € 672.869,12 privi di copertura finanziaria (debiti fuori bilancio).

Per quanto riguarda la società Crotone Sviluppo dalla verifica dei debiti e crediti reciproci emergono debiti in capo al Comune verso la società per € 358.054,75 interamente liquidati nel corso dell'esercizio 2018.

Sul punto la Sezione accerta, in relazione alla documentazione trasmessa, che i debiti del Comune verso la società Akrea S.p.A risultano privi di copertura finanziaria; che l'Ente, in sede di rendiconto della gestione 2017, avrebbe dovuto accantonare prudenzialmente, nel risultato di amministrazione, un importo proporzionato all'effettivo rischio di emersione dei debiti verso società partecipate; avrebbe dovuto infine provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per le somme prive di copertura finanziaria. Dagli atti risulta invece che il Comune di Crotone in sede di rendiconto 2017, ha accantonato a titolo di fondo perdite società partecipate l'esiguo importo di € 239.402,13 che non risulta sufficiente a coprire neanche i debiti di cui l'Ente era già a conoscenza verso la società partecipata.

Anche in questo caso la Sezione accerta la sottostima degli accantonamenti per fondo rischi società partecipate con inevitabile ripercussione sulla parte disponibile del risultato di amministrazione 2017.

### **CONCLUSIONI**

per le ragioni sopraesposte, le misure correttive comunicate, sono inidonee a cautelare gli equilibri di bilancio. Ciò in particolare per:

1. insufficiente riscossione dell'entrate da recupero evasione tributaria;
2. insufficiente riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni codice della strada;
3. violazione delle norme contabili nella determinazione del risultato di amministrazione;
4. insufficiente e indimostrato adempimento delle misure correttive di cui ai punti 3, 4 e 5 del dispositivo della richiamata Delibera n. 108/2018;
5. sussistenza di debiti fuori da riconoscere dopo la chiusura dell'esercizio e prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio a cui si riferisce la gestione;
6. insufficiente e indimostrato adempimento della misura correttive di cui al punto 6 del dispositivo della richiamata Delibera n. 108/2018 in relazione ai fondi a destinazione vincolata;
7. insufficiente e indimostrato adempimento della misura correttive di cui ai punti 7 del dispositivo della richiamata Delibera n. 108/2018 in relazione ai servizi in conto terzi;
8. sottostima degli accantonamenti per fondo rischi società partecipate.

Da ciò deriva, come ulteriore conseguenza, che la bassa riscossione delle entrate, rispetto a quanto effettivamente accertato, unitamente alla palese inattendibilità dei residui attivi, implica il fondato rischio che le spese eventualmente impegnate possano essere onorate con risorse che, allo stato, non appaiono con certezza disponibili; appare, pertanto, necessario, allo stato, precludere l'attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata e comunque, pro quota parte, l'attuazione di quelli che, al loro interno, consentono spesa non obbligatoria.

**P. Q. M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

## ACCERTA

Ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL, l'inadeguatezza e inidoneità delle misure correttive; inoltre, atteso il concreto rischio che la quota di risorse che, al momento, appare disponibile in realtà non sia tale, con conseguente pericolo di finanziamento di spese non obbligatorie in deficit di cassa, ritiene necessario precludere l'attuazione dei programmi di spesa nei termini sopra esposti, sino all'adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 TUEL.

## DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo di posta elettronica certificata, al Sindaco pro tempore;

la trasmissione della presente pronuncia all'Organo di revisione dei conti del Comune.

## ORDINA

che la presente deliberazione sia trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Crotona (KR) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e al Collegio dei Revisori del Comune di Crotona (KR).

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2018.

Il Magistrato relatore  
Dott.ssa Silvia Scozzese

Il Presidente  
Dott. Vincenzo Lo Presti

Depositata in segreteria il 29 OTT 2018

Il Direttore della segreteria  
Dott.ssa Elena RUSSO



**CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CALABRIA**  
PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 19 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria  
Catanzaro, 29/10/2018

